

La Suprema Corte con la sentenza n. 34950/2022, pubblicata il 28.11.2022, è tornata a trattare la questione relativa alla risarcibilità del danno endofamiliare da mancato riconoscimento paterno, chiarendo quale debba essere la corretta analisi da parte dei Giudici di merito per ritenerne la sussistenza.

La vicenda trae origine dal mancato riconoscimento di un figlio concepito dopo un rapporto non protetto, non riconosciuto dal padre biologico pur se informato della gravidanza.

La madre, negli anni, non aveva proposto nessun tipo di azione, procedendo invece direttamente il figlio, una volta divenuto maggiorenne, per chiedere in giudizio anche il risarcimento dei danni per il mancato riconoscimento paterno.

Nella fase di merito, mentre il Tribunale aveva inizialmente riconosciuto al figlio un risarcimento di € 100.000, la Corte di Appello, successivamente investita della relativa impugnazione, aveva invece revocato detta condanna, non ritenendo assolto da parte del figlio l'onere probatorio sullo stesso gravante.

La Suprema Corte, al contrario di quanto assunto dai Giudici di merito, ha ritenuto non essere stato correttamente valorizzato il quadro probatorio acquisito in corso di causa, ovvero la testimonianza della madre ed altri indizi che avrebbero dovuto essere valutati nel loro insieme e non in maniera atomistica, non potendosi ritenere, peraltro, in alcun modo ridotta o esclusa, la responsabilità del padre assente in considerazione del comportamento assunto dalla madre.

Nella parte motiva della sentenza in commento, è stato quindi ribadito il principio secondo il quale la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole, non trova sanzione solo nelle misure tipiche del diritto di famiglia, ma può integrare gli estremi dell'illecito civile, laddove vengano lesi diritti costituzionalmente protetti (nel caso di specie quelli nascenti dal rapporto di filiazione che trovano un elevato grado di tutela negli artt. 2 e 30 della Costituzione, nonché nelle norme internazionali recepite nel nostro ordinamento).

Pertanto, l'illecito endofamiliare – che ben può dare luogo ad un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità – è stato definito sussistente qualora l'inadempimento del genitore (sia mediante condotte singole che permanenti), sia stato tale da provocare un complessivo disagio materiale e morale per il figlio, con ulteriori conseguenze pregiudizievoli di natura patrimoniale e non, tra cui l'impossibilità di affermarsi socialmente in maniera più soddisfacente, con eventuale preclusione di un percorso di studi che gli avrebbe consentito una diversa realizzazione professionale ed anche economica.

Tale danno morale necessita ovviamente di prova e la relativa liquidazione, stante la sua natura che ne rende difficoltosa la quantificazione, è certamente consentita anche in via equitativa.

La questione, quindi, allo stato dovrà essere valutata nuovamente nel merito dalla Corte di Appello competente che, sulla base delle precise indicazioni fornite dalla Suprema Corte, dovrà correttamente riconsiderare gli elementi acquisiti, per determinare gli effetti che ha prodotto l'assenza paterna nella vita del figlio.